



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 4 dell' 11 Luglio 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A FIGC inerente il provvedimento di proroga al 15 luglio 2023 del termine previsto per le Società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale e di fusioni/scissioni/conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e delle 20 N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA FIGC inerente il provvedimento della **Procura Federale** di cui al procedimento n. 761 pf 22-23 adottato nei confronti di Alessandro FAZIO, Luigi ADDINO, Carmine SBORDONE, Francesco NETTI e della società U.S. GEPPINO NETTI.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 20 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 - Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo Sport.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 7 luglio 2023;
- tenuto conto di quanto disposto con il Comunicato Ufficiale n. 162/A del 20 aprile 2023;
- vista la nota in data 6 luglio 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare il termine, previsto per le società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale, e di fusioni / scissioni / conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

il termine del 5 luglio 2023, previsto per le società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale, e di fusioni / scissioni / conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., è posposto al 15 luglio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FAZIO, Luigi ADDINO, Carmine SBORDONE, Francesco NETTI e della società U.S. GEPPINO NETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FAZIO, all'epoca dei fatti, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso indicato nel proprio referto relativo all'incontro U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, di aver ammonito i calciatori sigg.ri Carmine Sbordone, tesserato per la società U.S.D. Geppino Netti, e sig. Gianmarie Ferraro, tesserato per la società New Academy S.G., che in realtà durante lo svolgimento della gara sono stati entrambi espulsi dallo stesso direttore di gara; la refertazione delle due ammonizioni dei calciatori invece espulsi, poi, è stata confermata dal direttore di gara anche nel proprio supplemento di rapporto;

Luigi ADDINO, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano dell'11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Carmine Sbordone, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; lo stesso calciatore, infatti, era stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, gara alla quale lo stesso sig. Addino era presente ed in relazione alla quale, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato in maniera non veridica che il calciatore sig. Carmine Sbordone era stato soltanto ammonito;

Carmine SBORDONE, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, alla gara U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso fosse stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023; lo stesso sig. Carmine Sbordone,

inoltre, ha dichiarato in maniera non veridica alla Procura Federale in sede di propria audizione, di essere stato soltanto ammonito durante tale incontro;

Francesco NETTI, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Carmine Sbordone di partecipare, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, all'incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante fosse al corrente che lo stesso era stato espulso durante la gara U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023;

U.S. Geppino Netti, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Francesco Netti, Luigi Addino e Carmine Sbordone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FAZIO, dal Sig. Luigi ADDINO, dal Sig. Carmine SBORDONE e dal Sig. Francesco NETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. Geppino Netti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro FAZIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi ADDINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carmine SBORDONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco NETTI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2023- 2024 per la società U.S.D. Geppino Netti;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del D. L. 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Interessano, in particolare, le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5.

L'art. 4 – Proroga di termini in materia fiscale – prevede al comma 1, proroghe relativamente alla rottamazione-quater. In particolare, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito della rottamazione-quater è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 e in caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a decorrere, anziché dal 1° agosto, dal 1° novembre 2023. La dichiarazione di volere procedere alla definizione va inviata, anziché entro il 30 aprile, entro il 30 giugno 2023 e l'Agente della riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare dovuto entro il 30 settembre, anziché entro il 30 giugno 2023. Le dilazioni sospese a seguito della domanda di definizione sono revocate a far tempo, anziché dal 1° luglio, al 31 ottobre 2023.

In sede di conversione in Legge è stato inserito, **all'art. 4, il comma 2-bis**, così formulato: “Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a)-la parola “15-quater è soppressa;

b)-è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del Decreto-Legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal **1° luglio 2024**”.

Trattasi di una importante disposizione che, se non altro, rinvia, seppure di 6 mesi, l'entrata in vigore della norma recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento, che ha apportato una serie di modificazioni alla disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR, effettuate dagli Enti non commerciali. Per detti Enti e, quindi, anche per le ASD, mentre con la vigente disciplina le operazioni in argomento - *prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche, anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali* – sono considerate, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del DPR n. 633/1972, **fuori campo** di applicazione dell'IVA, per effetto del comma 15-quater, le medesime operazioni sono considerate **esenti da IVA**. La norma è stata introdotta per rispondere alla procedura di infrazione IVA avviata dalla Commissione UE e, qualora non fosse stata introdotta la disposizione recata dal comma 2-bis, dal 1° gennaio 2024 le ASD avrebbero dovuto osservare gli adempimenti IVA, quali l'obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita IVA con contabilità separata.

E' auspicabile che in sede di riforma fiscale possa essere risolta la problematica, fermo restando che la proroga è prevista per gli Enti non commerciali e **non** per le Società Sportive Dilettantistiche.

L'art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sport – prevede, al comma 1, che il Presidente e gli Organi direttivi dell'Istituto per il Credito Sportivo sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Con il comma 2 è destinata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una quota di 13 milioni di euro per ciascun anno, per realizzazione di interventi strettamente connessi funzionali allo svolgimento di Giochi Olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Il successivo comma 3 modifica il comma 12 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede, nel testo modificato, che presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per i

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni, e altri impegni di firma, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, **concessi** a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione, all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.